



Attuazione della direttiva (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi

A.G. 8

18 aprile 2018

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo:	8	
Titolo:	Attuazione della direttiva (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi	
Norma di riferimento:	articoli 1 e 12 della legge 25 ottobre 2017, n. 163	
Relazione tecnica (RT):	presente	
	Senato	Camera
Commissione competente :	Commissione speciale, ai sensi dell'art. 24, del Regolamento, per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo	Commissione speciale, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Regolamento, per l'esame di atti del Governo

Finalità

Lo schema di decreto legislativo – adottato in attuazione degli articoli 1 e 12 della legge n. 163/2017 (Legge di delegazione europea 2016-2017) – reca l'attuazione della direttiva (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

L'articolo 12, della legge n. 163/2017 (Legge di delegazione europea 2016-2017) prevede principi e criteri direttivi specifici di delega – che si aggiungono a quelli di carattere generali di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge.

Con riguardo a tali principi e criteri direttivi generali, viene disposto che le deleghe sono esercitate nel rispetto delle procedure e dei principi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'UE) (comma 1). Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari (comma 2). Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del "fondo per il recepimento della normativa europea" previsto dall'articolo 41-bis della legge 234/2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti anche al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge n. 234/2012.

Per quanto attiene ai principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, l'art. 12 prevede che: l'Unità d'informazione sui passeggeri (UIP), di cui all'articolo 4 della direttiva, sia collocata presso il Ministero dell'interno -- Dipartimento della pubblica sicurezza (comma 1, lett. a); il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del PNR comprenda i voli extra-UE e intra-UE (comma 1, lett. b). Dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate

provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).

Lo schema di decreto legislativo è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articolo 1: individua, quale oggetto e ambito di applicazione dello schema di decreto legislativo in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la disciplina del trasferimento, a cura dei vettori aerei, dei dati PNR (<i>Passenger Name Record</i>) che ciascun passeggero fornisce in fase di prenotazione dei voli <i>extra-UE</i> e dei voli <i>intra-UE</i> e modalità di trattamento da parte degli Stati UE di tali dati; • la disciplina del trattamento dei dati API (<i>Advance Passenger Information</i>) trasmessi dai vettori aerei relativi ai passeggeri che fanno ingresso in territorio italiano. <p>Articolo 2: detta norme di carattere definitorio.</p> <p>Articolo 3: enuncia le specifiche finalità per le quali deve essere effettuato il trattamento dei dati PNR (prevenzione e repressione dei reati di terrorismo e dei reati gravi) e dei dati API (migliorare i controlli alle frontiere esterne e prevenire l'immigrazione illegale).</p> <p>Articolo 4: disciplina la realizzazione del Sistema Informativo - presso il Dipartimento della pubblica sicurezza che ne garantisce la gestione tecnica ed informatica - dedicato alla trattazione dei dati PNR e dei dati API. Vengono, inoltre, regolate le condizioni di utilizzo del sistema e l'individuazione del titolare e dei responsabili del trattamento dei dati.</p> <p>Articolo 5: prevede l'obbligo per i vettori aerei di trasferire i dati PNR al Sistema Informativo e ne prevede le specifiche modalità, elettroniche, di adempimento.</p> <p>Articoli 6: disciplina l'organizzazione dell'Unità di informazione sui passeggeri (UIP) nazionale, di cui all'articolo 4 della direttiva PNR. L'UIP nazionale è composta da personale delle Forze di polizia, la sua organizzazione e la relativa pianta organica sono definite con decreto interministeriale. L'UIP nazionale riceve i dati PNR da parte dei vettori, ne effettua l'analisi e provvede allo scambio di tali informazioni con le</p>	<p>La relazione tecnica afferma che l'adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva PNR sarà attuato, ai sensi della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 27, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica evidenzia che, ad eccezione dei costi derivanti dalla realizzazione del Sistema Informativo di cui all'articolo 4, che troverebbero copertura nel quadro delle complessive risorse (nazionali ed europee) – indicate a seguire - finalizzate all'attuazione della direttiva PNR, il decreto introduce norme di carattere procedurale e ordinamentale o, comunque, norme la cui attuazione non richiede interventi tali da comportare nuove o ulteriori risorse pubbliche. La relazione tecnica evidenzia che, ai fini dell'attuazione della direttiva PNR, <u>l'art. 1, comma 608, della legge n. 232/2016, (legge di bilancio 2017)</u> ha stanziato 5,5 milioni di euro per il 2017 e 16 milioni di euro per il 2018 per la realizzazione della relativa piattaforma informatica, nonché 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2019 per la gestione e la manutenzione della stessa. La relazione tecnica precisa che le citate risorse sono state allocate su pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno (cap. 7505 e cap. 2563). La relazione tecnica precisa, inoltre, che con la decisione di esecuzione del 18 settembre 2017, la Commissione europea ha reso disponibili ulteriori risorse sul Fondo Sicurezza Interno–Programma Nazionale Italia (ISF) pari a euro 5.988.253, per il 50% di quota europea, ai fini della specifica attuazione della direttiva PNR. Conseguentemente, la relazione tecnica rileva che tali risorse, unitamente a quelle di pari entità cofinanziate dall'Italia, hanno consentito di progettare ulteriori interventi infrastrutturali relativi al trattamento dei dati PNR e alle connesse attività dell'Unità informazione sui passeggeri (UIP) nazionale. In particolare la</p>

UIP di altri Stati UE.

Articoli 7: prevede che gli Uffici incaricati di effettuare i controlli delle persone alle frontiere esterne, attraverso le quali i passeggeri entrano nel territorio dello Stato, provvedono al trattamento dei dati API.

Articoli 8 e 9: definiscono le modalità operative del trattamento, rispettivamente, dei dati PNR e dei dati API.

Articolo 10: regola le modalità di conservazione (per un periodo di cinque anni), di trasformazione in forma anonima e di cancellazione dei dati PNR, nonché dei dati API, e dei risultati del loro trattamento.

Articolo 11: dispone l'obbligo per i vettori aerei di cancellare, entro ventiquattro ore dall'arrivo del volo, i dati API trasmessi.

Articolo 12: definisce le modalità con le quali l'UIP nazionale trasmette, d'iniziativa ovvero sulla base di un'istanza motivata i dati PNR e i risultati del loro trattamento alle autorità competenti nazionali prescrivendo l'utilizzo di strumenti informatici.

Articoli da 13 a 17: disciplinano le procedure e le condizioni in presenza delle quali l'UIP nazionale trasferisce o scambia i dati PNR e i risultati del loro trattamento con le autorità competenti e con le UIP di altri Stati UE. In particolare viene previsto (articolo 17) che scambio di informazioni può avvenire tramite qualsiasi canale esistente di cooperazione internazionale di polizia e che la lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile al canale utilizzato.

Articolo 18: disciplina le condizioni per il trasferimento dei dati PNR o dei risultati del loro trattamento a Europol. L'UIP nazionale trasmette le informazioni a Europol utilizzando l'applicazione SIENA secondo le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 2016/794.

Articolo 19: disciplina il trasferimento dei dati PNR e dei risultati del loro trattamento ai Paesi terzi, subordinandolo alla verifica di specifici presupposti e facendo salve le condizioni previste da eventuali accordi internazionali.

Articolo 20: individua l'Autorità nazionale di controllo, ai sensi di quanto previsto dalla direttiva PNR, nel Garante per la protezione dei dati personali e attribuisce espressamente allo stesso l'esercizio della funzione di controllo con le modalità previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 21: prevede la nomina, con decreto del Capo della Polizia, del Responsabile della protezione dei dati nell'ambito della Direzione centrale della Polizia criminale. Questo

relazione tecnica precisa che nelle ipotesi iniziali era stato previsto di destinare una quota pari a euro 7.500.000 a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 608, della legge di bilancio 2017, per la realizzazione dei collegamenti tra il Centro elaborazione nazionale (CEN) di Napoli e il Centro elaborazione dati (CED) interforze - al fine ampliare la connettività e la sicurezza del trasporto delle informazioni - necessari al più efficace funzionamento della piattaforma PNR. Considerato, tuttavia, che tali interventi costituiscono una realizzazione "c.d. a fattore comune" anche per altre funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, è emersa la necessità di ricorrere alle risorse previste dall'art. 1, comma 140, della legge 232/2016, (fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale) che sono state ripartite alla fine del 2017.

Conseguentemente, ciò ha liberato 7.500.000 euro previsti dall'art. 1, comma 608, della legge di bilancio 2017, che si programma di impiegare sempre per il progetto PNR. Tanto premesso la relazione tecnica evidenzia che per quanto riguarda i fondi ordinari di conto capitale stanziati dalla citata legge n. 232/2016, pari a euro 21.500.000 (5.500.000 per il 2017 e 16.000.000 per il 2018) sono stati attualmente impegnati circa euro 20.850.000, secondo il seguente dettaglio:

- acquisto servizi di ricezione di dati PNR e API - euro 6.908.000;
- realizzazione del software di gestione dei dati API - euro 9.600.000 (software centralizzato) ed euro 1.740.000 (software degli Uffici di frontiera);
- acquisto del servizio di conduzione del sistema API/PNR - euro 2.600.000.

Per quanto concerne i fondi ISF, le somme saranno così ripartite:

- realizzazione software di gestione dei dati PNR - euro 5.500.000;
- fornitura hardware e software a licenza - euro 5.390.000 (euro 4.800.000 per la realizzazione di un'infrastruttura presso il CEN di Napoli; euro 500.000 adeguamento hardware della sala server della Direzione centrale della Polizia criminale);
- potenziamento tecnologico per garantire l'operatività dell'UIP nazionale mediante la fornitura di hardware e software - euro 220.000.

Con riguardo alle singole disposizioni del provvedimento viene precisato quanto segue:

Articoli 1-3: trattasi di previsioni ordinarie non suscettibili di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

adempie alle proprie funzioni in modo indipendente. Il Responsabile della protezione dei dati vigila sul corretto trattamento dei dati PNR e garantisce l'attuazione di tutte le misure tecniche e di sicurezza. Il Responsabile della protezione dei dati è il punto di contatto unico per gli interessati in merito a tutte le questioni connesse al trattamento dei dati PNR che li riguardano. Lo stesso ha accesso ai dati trattati dall'UIP nazionale e segnala al Garante per la protezione dei dati personali i casi in cui il trattamento dei dati non sia stato effettuato lecitamente.

Articolo 22: prevede che in relazione ai trattamenti dei dati personali effettuati ai sensi del presente decreto trovino applicazione le disposizioni del Codice per la protezione dei dati personali. Vengono, inoltre previsti specifici adempimenti per l'UIP nazionale al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 23: riconosce ai soggetti interessati dai trattamenti di dati personali, effettuati ai sensi del provvedimento in esame, i diritti previsti dall'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge n. 121/1981, in relazione all'accesso alle informazioni conservate nel Centro elaborazione dati (CED). Tali diritti sono esercitati con istanza rivolta alla Direzione centrale della Polizia criminale, con la quale l'interessato può domandare, altresì, che sia data evidenza dell'esercizio di tali diritti nel Sistema Informativo. La Direzione centrale della Polizia criminale comunica all'interessato i provvedimenti adottati a seguito delle richieste formulate. Il responsabile della protezione dei dati, l'UIP nazionale e l'UIP dello Stato membro eventualmente interessato sono informati della presentazione dell'istanza.

Articolo 24: definisce le violazioni alla disciplina introdotta dal provvedimento in esame che rilevano ai fini sanzionatori, individuando specifiche sanzioni amministrative e le autorità competenti a irrogarle.

Articolo 25: prevede che il Ministero dell'interno comunichi, annualmente, alla Commissione europea elaborazioni statistiche concernenti i dati PNR trasmessi all'UIP nazionale.

Articolo 26: detta norme transitorie per il periodo necessario all'adozione dei provvedimenti attuativi.

Articolo 27: prevede che dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate

Articolo 4: il Sistema Informativo consente la contestuale gestione delle informazioni sui passeggeri acquisite ai sensi della Direttiva n. 2004/82/CE (direttiva API) ed è destinato quindi a sostituire il Sistema informativo frontaliero *Border Control System* (BCS), attualmente utilizzato dagli Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera ai sensi della direttiva API. Per tale attività si prevede l'acquisto di un servizio per la realizzazione di un software di gestione dei dati API e PNR, nonché per la fornitura di hardware e software a licenza. Gli oneri per l'acquisto, pari a euro 9.600.000, sono imputati sul capitolo cap. 7505, quelli relativi al trattamento centralizzato dei dati API, pari a euro 5.500.000, a valere sui fondi ISF. Ulteriori oneri, pari a euro 2.600.000 a valere sul cap. 7505, sono previsti per il servizio di conduzione operativa del Sistema informativo. L'attuazione della disposizione comporta, infine, una spesa pari a euro 1.700.000 per l'acquisto dell'hardware, e una spesa pari a euro 3.820.000 per l'acquisto dei software a licenza, a valere sui fondi ISF.

Articolo 5: la norma disciplina obblighi a carico dei vettori aerei e non determina conseguenze negative per la finanza pubblica.

Articolo 6: l'adozione dei provvedimenti di organizzazione dell'UIP nazionale non comporta nuovi o ulteriori aggravii per la finanza pubblica, in quanto ai nuovi fabbisogni di personale si provvederà con le risorse disponibili a legislazione vigente. La Direzione centrale della Polizia criminale dispone di una dotazione effettiva pari a 1.052 unità, delle varie qualifiche e ruoli delle Forze di polizia, oltretutto dell'Amministrazione civile dell'Interno. Tale dotazione appare adeguata alle nuove esigenze, considerato che eventuali moderati bisogni di incremento del numero di personale possono essere soddisfatti attingendo ad altre articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza, che conta su un organico effettivo pari a circa 7.500 unità.

Articolo 7: i costi connessi alla messa a punto degli strumenti tecnici per il trattamento dei dati API effettuato dagli operatori di frontiera ammontano ad euro 1.740.000, a valere sul cap. 7505. Il personale che effettuerà il trattamento dei dati API ai sensi del presente decreto è lo stesso che opera attualmente e, pertanto, l'attuazione di tale disposizione sarà assicurata con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Articoli 8 e 9: l'attività di trattamento dei dati PNR e API comporta l'acquisizione di un

provvedono agli adempimenti previsti dallo stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

servizio che consenta di ricevere dati qualificati e omogenei. Gli oneri per l'acquisto, pari a euro 6.908.000, sono imputati sul già citato cap. 7505. Gli articoli in esame, inoltre, dettano norme di carattere procedurale, dalla cui attuazione non derivano nuovi o ulteriori profili di spesa.

Articolo 10: le attività di conservazione e trasformazione dei dati saranno garantite mediante il software *ad hoc* citato *sub* articolo 4, con copertura finanziaria su fondi ISF. Vengono disciplinati, inoltre, passaggi procedurali che costituiscono adempimenti di ridotta complessità che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 11: reca adempimenti, già vigenti, a carico dei vettori aerei, non suscettibili di determinare aggravii per il bilancio dello Stato.

Articolo 12: per le trasmissioni dei dati previsti dalla norma, così come per le trasmissioni previste dagli articoli da 13 a 18, sarà utilizzato il sistema SIENA, ovvero i consueti canali sicuri e protetti (PEC, MIC), nonché ogni altro canale di cooperazione internazionale di polizia, attraverso i quali già oggi si sviluppano le comunicazioni tra la Direzione centrale della Polizia criminale, presso la quale sarà istituita l'UIP nazionale, e le autorità. Atteso che tali canali sostengono, ad oggi, un traffico pari a circa 600.000 messaggi l'anno e che tali applicazioni sono in grado di supportare, senza inconvenienti, un incremento stimato del 15% nel triennio, si ritiene che tali strutture siano in grado di far fronte al flusso derivante dal trattamento dei dati PNR. La RT precisa che le restanti previsioni della disposizione hanno carattere ordinamentale e procedurale e non comportano l'insorgenza di nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Articoli da 13 a 17: si tratta di disposizioni aventi tenore procedurale, che potrebbero presentare profili di spesa solo nell'eventualità in cui si dovessero creare *ex novo* canali di comunicazione specificamente dedicati alla trasmissione reciproca dei dati PNR. Tale eventualità è esclusa dalla previsione di cui all'articolo 17, che prescrive l'utilizzo dei canali di cooperazione internazionale di polizia già esistenti. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 18: anche in questo caso si prescrive l'utilizzo di un meccanismo di comunicazione già esistente e pertanto, in relazione ai profili di carattere finanziario, si richiamano le osservazioni formulate con riguardo agli da 13 a 17.

Articolo 19: la norma contiene disposizioni di natura ordinamentale e non determina ricadute sui livelli della spesa pubblica, atteso che la trasmissione dei dati rientra nell'ordinaria attività di cooperazione giudiziaria e di polizia.

Articolo 20: Si tratta di una disposizione di carattere ordinamentale, che non attribuisce al Garante compiti ulteriori rispetto a quelli espletati nell'ambito ordinarie attività istituzionali e non comporta quindi nuovi o ulteriori oneri per la finanza- pubblica.

Articolo 21: la designazione dell'ufficio competente a svolgere funzioni di responsabile per la protezione dei dati presso la Direzione centrale della Polizia criminale sarà assicurata con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, pertanto, a invarianza di spesa pubblica, analogamente a quanto già evidenziato con riguardo all'articolo 6.

Articolo 22: si tratta di previsioni di carattere procedurale che non richiedono interventi tali da determinare ulteriori costi a carico del bilancio dello Stato, alla luce di quanto già riferito relativamente all'articolo 6.

Articolo 23: le istanze presentate in relazione ai dati PNR, saranno trattate dal competente ufficio della Direzione centrale della Polizia criminale, il cui carico di lavoro ammonta attualmente a circa 6.100 istanze l'anno. L'incremento del numero di istanze, sebbene non quantificabile a priori, può considerarsi contenuto, sia in termini numerici, sia in termini di impegno richiesto. L'incremento di attività amministrative derivante, dal provvedimento in esame non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò anche considerato l'organico della Direzione centrale della Polizia criminale e dell'intero Dipartimento della Pubblica Sicurezza descritti *sub* articolo 6.

La messa in evidenza nel Sistema informativo dell'esercizio dei diritti dell'interessato non richiede interventi tali da determinare nuovi dispendi di risorse pubbliche.

Articolo 24: il trattamento sanzionatorio previsto dalla norma viene sostanzialmente mutuato dalla normativa di attuazione della direttiva API, già operante e, pertanto, insuscettibile di determinare l'insorgenza di nuovi o ulteriori aggravati per il bilancio dello Stato.

Articolo 25: la disposizione non determinerà, in fase attuativa, nuovi dispendi di risorse pubbliche.

Articolo 26: precisa che la disposizione introduce tra l'altro norme di coordinamento con la disciplina di attuazione della Direttiva API,

resesi necessarie in considerazione dell'assorbimento della disciplina stessa disposto dall'articolo 1.

Articolo 27: ribadisce il contenuto della clausola di neutralità finanziaria prevista dalla norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame - adottato in attuazione della delega contenuta all'articolo 12, della legge n. 163/2017 (Legge di delegazione europea 2016-2017) – dispone l'adeguamento dell'ordinamento interno alla nuova disciplina del trattamento dei dati PNR (*Passenger Name Record*), relativi ai passeggeri dei voli extra-UE e intra-UE, e dei dati API (*Advance Passenger Information*), riguardanti i passeggeri che fanno ingresso in territorio italiano.

Ai fini del recepimento di tale disciplina, recata dalla direttiva (UE) 2016/681 (c.d. direttiva PNR), l'art. 1, comma 608, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha disposto, un'autorizzazione di spesa di **5,5 milioni per il 2017, 16 milioni per il 2018, e di 4,5 milioni a decorrere dal 2019**, rispettivamente, per la realizzazione di una piattaforma informatica per il trattamento dei dati PNR raccolti dai vettori aerei (nel biennio 2017-2018) e per la gestione e manutenzione della stessa banca dati (dal 2019).

Il provvedimento in esame non stanziava ulteriori risorse, ma, coerentemente con quanto già disposto dalla norma di delega (l'art. 12, comma 2, della legge n. 163/2017), prevede un **vincolo di neutralità finanziaria** (articolo 27).

Ai fini della verifica di tale vincolo, la relazione tecnica individua puntualmente l'insieme dei costi relativi all'implementazione della suddetta piattaforma informatica (articoli 4, 7, 8 e 9), che vengono complessivamente quantificati in **euro 31.868.000**. La relazione tecnica fornisce, inoltre, un quadro analitico delle risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente per le predette finalità e di quelle attualmente impegnate a tale scopo. In particolare, la relazione tecnica evidenzia che i fondi ordinari di conto capitale stanziati dalla legge n. 232/2016 e impegnati per la realizzazione della piattaforma informatica (cap. 7505, Ministero dell'interno) sono pari a euro 21.500.000 (5.500.000 per il 2017 e 16.000.000 per il 2018). A tali importi dovrebbero aggiungersi, in base a quanto evidenziato dalla RT, le ulteriori risorse - pari, per il 50% di quota europea, ad euro 5.988.253 - rese disponibili [Fondo Sicurezza Interno–Programma Nazionale dell'Italia (ISF)] dalla Commissione europea (decisione di esecuzione del 18 settembre 2017) ai fini della specifica attuazione della Direttiva PNR.

Al riguardo, con riferimento alle somme stanziati dalla legge di bilancio 2017, relative al 2017 (5,5 milioni), si prende atto di quanto riferito dalla RT circa gli impegni di spesa già assunti a valere su tali risorse.

Sii rileva, peraltro, che la relazione tecnica non fornisce dati ed elementi di valutazione in merito al finanziamento dell'ulteriore quota delle risorse ISF a titolo di compartecipazione nazionale al cofinanziamento europeo. Al riguardo andrebbero acquisite indicazioni – non univocamente desumibili da quanto riferito nella relazione tecnica - circa gli stanziamenti utilizzabili ai predetti fini e l'effettiva disponibilità delle risorse in questione, considerato che solo l'integrale accesso alle risorse ISF renderebbe in equilibrio il quadro complessivo dei costi (euro 31.868.000) rispetto a quello delle disponibilità [euro 33.476.506 (21.500.000+ 5.988.253 +5.988.253)] e consentirebbe quindi di verificare positivamente la clausola di neutralità finanziaria.

In base a quanto riferito dalla relazione tecnica, infatti, tali risorse sembrerebbero essersi rese disponibili a seguito del finanziamento degli interventi di connettività tra il Centro elaborazione nazionale (CEN) di Napoli e il Centro elaborazione dati (CED) interforze ai fini dello sviluppo della piattaforma PNR a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 232/2016 (fondo per il finanziamento di investimenti e sviluppo infrastrutturale del Paese) che sono state ripartite alla fine del 2017. Ciò avrebbe liberato risorse originariamente destinate (dall'articolo 1, comma 608, della legge di bilancio 2016) ai predetti interventi e ora disponibili per il progetto PNR.

Con riferimento alle altre disposizioni del provvedimento, non si hanno osservazioni da formulare considerato che, come affermato dalla relazione tecnica, il decreto, con l'eccezione delle norme relative all'istituzione del Sistema informativo, introduce previsioni di carattere procedurale e ordinamentale, la cui attuazione non richiede comunque interventi tali da comportare nuove o ulteriori risorse pubbliche.

In particolare, non si hanno osservazioni da formulare in merito a:

- gli adempimenti richiesti (articoli 5 e 11) ai vettori aerei che, come evidenziato dalla relazione tecnica,

- non appaiono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica;
- la disciplina dell'organizzazione dell'Unità di informazione sui passeggeri (UIP) nazionale ([articolo 6](#)) da istituire presso la Direzione centrale della Polizia criminale, preso atto di quanto riferito dalla RT. Questa afferma che l'adozione dei provvedimenti di organizzazione dell'UIP nazionale non implicherà nuovi o ulteriori aggravii a carico della finanza pubblica, in quanto la dotazione di personale di tale Direzione appare adeguata alle nuove esigenze previste dal provvedimento e che eventuali moderati bisogni di incremento del numero di personale potranno essere soddisfatti attingendo ad altre articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza;
 - le trasmissioni dei dati da parte dell'UIP nazionale previsti dall'[articolo 12](#). Queste trasmissioni di dati, così come quelle previste dagli [articoli da 13 a 18](#), verranno effettuate tramite il sistema SIENA (già operativo), ovvero tramite altri canali sicuri e protetti (PEC, MIC), nonché tramite ogni altro canale di cooperazione internazionale di polizia. Questi sono canali attraverso i quali già oggi si sviluppano le comunicazioni tra la Direzione centrale della Polizia criminale e altre autorità nazionali ed estere. La RT evidenzia che tali infrastrutture sono in grado di far fronte al flusso derivante dal trattamento dei dati PNR;
 - la norma di cui all'[articolo 20](#) che possiede carattere ordinamentale. Tale disposizione non attribuisce al Garante per la protezione dei dati personali compiti ulteriori rispetto a quelli già espletati nell'ambito delle proprie ordinarie attività istituzionali. La disposizione, pertanto, in base a quanto riferito dalla RT non comporta nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica;
 - l'istituzione, presso la Direzione centrale della Polizia criminale, di un ufficio competente a svolgere funzioni di responsabile per la protezione dei dati ([articolo 21](#)). In base a quanto affermato dalla RT, a ciò si provvederà con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, pertanto, a invarianza di spesa pubblica.

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera dei deputati

Senato: Nota di lettura n. 6

Camera: Verifica delle quantificazioni n. 2

Camera Servizio Bilancio dello Stato bs_segreteria@camera.it - 066760-2174

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

VQAG008